



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Consiglio Comunale/0000044 / 2012

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OLEGGIO, BELLINZAGO NOVARESE, MARANO TICINO E MEZZOMERICO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTU-RA LI E DEL PAESAGGIO E DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 32/2008.

Il giorno **19.11.2012**, alle ore **21,00** in Oleggio e presso la sala consiliare
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti i signori:

MARCASSA MASSIMO – SINDACO	P
----------------------------	---

Generalità dei Consiglieri		Generalità dei Consiglieri	
ALBERA ELISA	P	DELLAVALLE PIER GIACOMO	A
BALDASSINI ANDREA	P	FERRARA ELENA	P
BALOCCO ALESSANDRA	P	GRAZIOLI MARCO	P
BELLAN ALESSANDRO ANTONIO	P	MURATORE GIUSEPPE	A
BELLINI DIEGO	P	MUSARDO DARIO	P
BELLOTTI CESARE	P	PINELLI GIAN MARCO	P
BONINI STEFANO	P	SQUILLACE GIUSEPPE	P
CHRISTOPHE MAEVA	P	SUNO GIUSEPPE	P
COLLIVA RENATO	A	TURINI DAVIDE	P
DE TOMASI AGOSTINO	P	VALENTINI RICCARDO	P

Presenti : N. 18

Assenti: N. 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Renata Gloria Ratel.

Il Sig. MASSIMO MARCASSA assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 146, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Regione eserciti la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali;

- il secondo periodo del citato comma dà facoltà alla Regione di delegare l'esercizio della predetta funzione agli enti locali, per i rispettivi territori, a condizione che gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- l'art. 148 del citato decreto legislativo individua nelle "Commissioni locali per il paesaggio" il supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;

PRESO ATTO che:

- l'art. 4 della L. R. 1 dicembre 2008, n. 32, prevede che i Comuni, singolarmente o in forma associata, istituiscano la "Commissione locale per il paesaggio", composta dai soggetti con qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1/12/2008, è stato deliberato quanto segue:
 - a) stabilire che la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della L. R. 32/2008 e sulla base dei criteri contenuti nel documento allegato al provvedimento, deve ritenersi struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenza tecnico-scientifica nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
 - b) stabilire, altresì, che i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dalla L. R. 32/2008, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni devono istituire preferibilmente in forma associata la Commissione locale per il paesaggio;
 - c) porre a carico dei Comuni l'obbligo di trasmettere alla Giunta Regionale la documentazione indicata al punto n. 5 del documento allegato al provvedimento della stessa, necessaria a consentire la verifica prescritta dall'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e riguardante i requisiti di organizzazione e di competenza stabiliti dal precedente art. 146, comma 6;
- l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio è stato approvato con specifico provvedimento n. 290 del 12.06.2009 del Direttore regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia, nonché pubblicato sul BUR n. 28 del 16.07.2009;
- pertanto è stata istituita e nominata la Commissione locale per il paesaggio con deliberazione di G.C. n. 95 del 29.04.2009;

DATO ATTO che:

- i Comuni di Oleggio, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, a suo tempo si sono dotati di un Piano Regolatore Generale Intercomunale approvato con D.G.R.52.16349 del 29.06.1992 e che sin da allora si era identificato un ambito territoriale omogeneo;
- i comuni di Oleggio, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, hanno porzioni di territorio ricadenti all'interno del Parco del Ticino;
- i territori dei quattro Comuni ricadono all'interno del Piano Territoriale Regionale – Ambito di approfondimento Ovest Ticino;
- il Comune di Oleggio ha costituito la Commissione locale per il paesaggio in forma associata per i Comuni di Bellinzago, Marano Ticino, Mezzomerico; gli stessi hanno approvato lo schema della convenzione ed il Regolamento della commissione con proprie deliberazioni di C.C.; la convenzione è stata stipulata dai Comuni associati in data 12.05.2009 rep. n. 4129;



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

- la Regione Piemonte, con i provvedimenti sopra illustrati, ha auspicato che la Commissione locale per il paesaggio sia istituita in forma associata tra enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 58-10313 in data 16/12/2008 con la quale è stato deliberato di modificare il penultimo periodo del punto n. 3 dell'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1/12/2008;

VISTO lo schema di convenzione tra i Comuni di Oleggio, Bellinzago N.se, Marano Ticino, Mezzomerico per la Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. 01.12.2008 n. 32, mediante delega al Comune di Oleggio quale capofila, costituito da n. 8 articoli che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì il regolamento della Commissione locale per il paesaggio, costituito da n. 9 articoli già approvato con singole deliberazioni di C.C. dei vari Comuni associati per la stipula della prima convenzione del 2009, che rimane tuttora valido e vigente;

CONVENUTO che il mantenimento della gestione in forma associata sia la più conveniente, ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, altrimenti vanificata qualora attuata entro i soli confini amministrativi comunali;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Area Tecnica ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa Servizi Finanziari ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo di legittimità in quanto richiesto durante la seduta;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 18

Astenuti n. =

Votanti n. 18

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 7 (ALBERA – BONINI – CHRISTOPHE – FERRARA - GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione tra i Comuni di Oleggio, Bellinzago N.se, Marano Ticino, Mezzomerico per la Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. 01.12.2008 n. 32, mediante delega al Comune di Oleggio quale capofila per il rinnovo della stessa, costituito da n. 8 articoli;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a stipulare la predetta convenzione;

DI DARE ATTO altresì che l'allegato regolamento della Commissione locale per il paesaggio, costituito da n. 9 articoli ed approvato precedentemente, resta valido e vigente;

DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta del Comune capofila n. 241 del 25.10.2012 sono stati



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

rinominati i componenti della Commissione locale per il paesaggio con le modalità di cui all'art.2 c.1 del Regolamento vigente e che il Comune di Oleggio ha trasmesso alla Regione Piemonte la documentazione indicata al punto n. 5 del documento allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1/12/2008;

DI INCARICARE il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

Presenti	n. 18
Astenuti	n. =
Votanti	n. 18
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 7 (ALBERA –BONINI – CHRISTOPHE – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire la realizzazione dei lavori nel rispetto dei tempi programmati.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica

Ufficio Sportello unico per l'edilizia

Tel. 0321/969808 fax. 0321/969855 -

urbanistica@comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OLEGGIO, BELLINZAGO NOVARESE, MARANO TICINO E MEZZOMERICO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 32/2008.

Il sottoscritto *Scaramozzino ing. Giuseppe*, Dirigente *Area Tecnica*, esprime parere **favorevole** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i.


Oleggio, li 07.11.2012



Il Dirigente
Scaramozzino ing. Giuseppe,
Giuseppe Scaramozzino

La sottoscritta *Petrachi rag. Flavia*, Posizione Organizzativa del *Servizio Bilancio ed Economato*, esprime parere **favorevole** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i.


Oleggio, li 12.11.2012



La P.O. del Servizio
Petrachi rag. Flavia

La sottoscritta *dott.ssa Renata Gloria RATEL* Segretario Generale, esprime parere **favorevole** sotto il profilo di legittimità all'adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell'adunanza del 19 NOV 2012

Oleggio, li 19 NOV 2012



Il Segretario Generale
dott.ssa Renata Gloria Rattel

Rattel



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to MASSIMO MARCASSA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

22 NOV 2012

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e così per
giorni **15** consecutivi.

Oleggio, li **22 NOV 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

22 NOV 2012
OLEGGIO, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

Per l'esecuzione:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Repertorio n°

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OLEGGIO, BELLINZAGO N.SE, MARANO TICINO, MEZZOMERICO PER LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DELL'ART. 4 DELLA L. R. 01/12/2008 N. 32, MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI OLEGGIO QUALE CAPOFILA.

L'anno duemila ____, addì ____ del mese di ____ (__/__/20__) in _____, presso il Comune di oleggio, sono intervenuti i Sigg.:

- Massimo MARCASSA, nato a ____ il ____ e residente per la carica di Sindaco pro tempore presso il Comune di Oleggio – via Novara 5 C.F. 00165200031
- Mariella BOVIO, nata a ____ il ____ e residente per la carica di Sindaco pro tempore presso il Comune di Bellinzago N.se – via G. Matteotti 34 – C.F. 00190090035
- Franco MERLI, nato a ____ il ____ e residente per la carica di Sindaco pro tempore presso il Comune di Marano Ticino – via Sempione 42 – C.F. 00280280033
- Valter DEFESTI, nato a ____ il ____ e residente per la carica di Sindaco pro tempore presso il Comune di Mezzomerico – via S. Maria 12 – C.F. 80009210032

PREMESSO

- che l'art. 148 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. nell'individuare nelle "Commissioni locali per il paesaggio" il supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs., ne ha disposto l'istituzione e la disciplina attraverso le Regioni;
- che la Regione Piemonte, con la L.R. 01/12/2008 n° 32 ha, tra l'altro, istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del Codice, prevedendo che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- che la Regione Piemonte, con D.G.R. n° 34-10229 in data 01/12/2008 ha fornito le direttive, cui dovranno uniformarsi i Comuni al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite;
- che la Regione Piemonte, con i suddetti provvedimenti, ha stabilito che la Commissione locale per il paesaggio debba essere istituita preferibilmente in forma associata tra enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;
- che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che per svolgere in modo coordinato la gestione di un servizio gli Enti provvedono alla stipula di una apposita convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che con deliberazione di C.C. 9 del 17.03.2009 del Comune di Oleggio, n. 14 del 17.03.2009 del Comune di Bellinzago N.se, n. 1 del 20.03.2009 del Comune di Marano Ticino e n. 8 del 26.03.2009 del Comune di Mezzomerico, è stata approvata la bozza della prima convenzione ed il relativo regolamento;
- che in data 12.05.2009 rep. n. 4129 è stata stipulata la convenzione tra i Comuni di Oleggio, Bellinzago N.se, Marano Ticino e Mezzomerico per l'istituzione e la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio;
- che all'art. 4 si stabiliva una validità triennale della Convenzione sopracitata (prima scadenza 31.12.2012);
- che con deliberazione di C.C. __ del __ del Comune di Oleggio, n. __ del __ del Comune di Bellinzago N.se, n. __ del ____ del Comune di Marano Ticino e n. ____ del ____ del Comune di Mezzomerico, è stata approvata la presente bozza di convenzione mantenendo valido e vigente il regolamento approvato precedentemente;
- che i comuni summenzionati intendono continuare a delegare al Comune di Oleggio le funzioni di capofila;

Tutto ciò premesso, le sopra costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

1. I Comuni di **Oleggio, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico** attuano in forma associata le funzioni concernenti l'istituzione e la nomina della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art.4 della L.R. n° 32/2008.
2. La disciplina relativa alla composizione ed alle attribuzioni della Commissione per il paesaggio è dettata in apposito regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n: 9 del 17.03.2009 dal Comune di Oleggio n. 14 del 17.03.2009 dal Comune di Bellinzago N.se, n. 1 del 20.03.2009 dal Comune di Marano Ticino e n. 8 dal 26.03.2009 del Comune di Mezzomerico e da ritenersi tuttora valido e vigente.

ART. 2 – FINALITA'

1. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all'art. 1, la modalità gestionale più idonea ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, altrimenti vanificata qualora attuata entro i soli confini amministrativi comunali.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni, di cui alla presente convenzione, saranno predisposti ed assunti in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati dal Comune capofila, il quale individua all'interno del proprio organico la figura del Responsabile del Procedimento.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE

1. La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con scadenza al termine del terzo anno solare; è rinnovabile con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli Enti che vi aderiscono.
2. La presente convenzione può cessare soltanto per esaurimento del fine per il quale è istituita, per disposizione di legge o per volontà della totalità degli Enti aderenti.
3. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire altresì al verificarsi del caso contemplato dal successivo art. 9, comma 2.

ART. 5 – RECESSO E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. Gli Enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione.
2. L'avviso di recesso deve pervenire a mezzo raccomandata al Sindaco del Comune capofila con preavviso di almeno sei mesi.
3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Ogni modifica ed integrazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

ART. 6 – DECORRENZA

1. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione è immediatamente esecutivo.

ART. 7 – CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio, composto da un membro di ciascun ente interessato e da un terzo membro nominato d'intesa dai primi due, che decideranno la controversia stessa secondo equità.

ART. 8 – SPESE DI CONVENZIONE

1. Il presente atto verrà regolarmente repertoriato e sarà registrato in caso d'uso; le spese relative alla formalizzazione verranno ripartite tra gli Enti convenzionati in misura proporzionale all'entità demografica degli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto.